

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del
Consiglio nazionale del [data]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sulla protezione degli animali è modificata
come segue:

Ingresso

visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2^{bis} e 120 capoverso 2 della Costituzione federa-
le⁴;

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è di:

- a. tutelare la dignità e il benessere degli animali; e
- b. proteggere le persone dalle lesioni corporali provocate dai cani.

Titolo prima dell'art. 21a

Sezione 8: Protezione dalle lesioni corporali provocate dai cani

Art. 21a Ripartizione dei cani in categorie secondo la loro pericolosità

¹ I cani sono ripartiti nelle categorie seguenti:

- ¹ FF 2007 ...
- ² FF 2007 ...
- ³ RS ... [FF 2006 315]
- ⁴ RS 101 [FF ...]

- a. cani poco pericolosi;
- b. cani potenzialmente pericolosi; e
- c. cani pericolosi.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri per la ripartizione in categorie. Tiene conto al riguardo della taglia e del peso del cane in età adulta e del tipo di razza.

Art. 21b Misure per evitare le lesioni corporali

¹ Negli spazi pubblici i cani devono essere tenuti sotto controllo. Il detentore deve prendere le misure di sicurezza necessarie affinché il cane non provochi lesioni corporali.

² Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla sicurezza dei ricoveri.

Art. 21c Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

¹ I cani devono essere tenuti al guinzaglio:

- a. nelle regioni edificate;
- b. nei luoghi accessibili al pubblico molto frequentati, come gli edifici scolastici, i campi da gioco e sportivi, i parchi e gli stabilimenti balneari.

² I Cantoni possono estendere l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio ad altri luoghi e delimitare spazi di libertà per i cani.

Art. 21d Obbligo di notifica

I detentori di cani, i veterinari, i medici, le autorità doganali, le autorità comunali, le pensioni e i rifugi per animali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente persone o animali; o
- b. presenta indizi di un comportamento esageratamente aggressivo.

Art. 21e Esami individuali

L'autorità cantonale competente ordina un esame individuale se:

- a. un cane ha ferito gravemente persone o animali o presenta un comportamento esageratamente aggressivo; o
- b. vi sono indizi che un detentore non abbia il controllo del suo cane.

Art. 21f Cani poco pericolosi

¹ La detenzione di un cane poco pericoloso non è sottoposta ad autorizzazione.

² La detenzione di un cane poco pericoloso secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera a che viene classificato nella categoria dei cani pericolosi in seguito a un esame individuale è sottoposta ad autorizzazione. Le condizioni e la procedura per la concessione dell'autorizzazione sono stabilite nell'articolo 21g capoversi 2-4.

³ L'autorizzazione può essere concessa solo se subordinata a misure di sicurezza, come la castrazione o la sterilizzazione.

⁴ Se l'autorizzazione non è concessa, l'autorità cantonale competente ordina il sequestro preventivo, la confisca e, se necessario, la soppressione del cane.

Art. 21g Cani potenzialmente pericolosi

¹ La detenzione di cani potenzialmente pericolosi secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera b sottostà all'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

² Il richiedente deve allegare alla sua domanda un estratto del casellario giudiziale centrale.

³ L'autorizzazione è concessa se il richiedente:

- a. dispone delle conoscenze necessarie per detenere cani;
- b. è in grado di tenere il cane sotto controllo; e
- c. dispone del ricovero necessario per una detenzione sicura del cane.

⁴ L'autorizzazione non è rilasciata alle persone che danno motivi di ritenere che metteranno in pericolo terzi con il loro cane.

⁵ Se un cane potenzialmente pericoloso è classificato nella categoria dei cani pericolosi in seguito a un esame individuale, l'autorizzazione deve essere riesaminata. L'autorizzazione può essere rinnovata solo se subordinata a misure di sicurezza, come la castrazione e la sterilizzazione.

⁶ Se in seguito al riesame dell'autorizzazione conformemente al capoverso 5 l'autorizzazione è ritirata, l'autorità cantonale competente ordina il sequestro preventivo, la confisca e, se necessario, la soppressione del cane.

Art. 21h Cani pericolosi

¹ L'allevamento, l'importazione e la detenzione di cani classificati nella categoria dei cani pericolosi secondo l'articolo 21a capoverso 1 lettera c sono vietati.

Art. 21i Cani utilizzati a scopi particolari

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla concessione delle autorizzazioni di detenzione di cani utilizzati a scopi particolari, in particolare nei servizi di protezione, come i cani guida per ciechi o nell'agricoltura.

Art. 21j Allevamenti riconosciuti

Il Consiglio federale può prescrivere che i cani di determinati tipi di razze vengano allevati solo in allevamenti riconosciuti dal Cantone.

Art. 21k Altre persone

Il detentore di un cane sottoposto ad autorizzazione può affidarlo a un'altra persona in uno spazio pubblico solo se quest'ultima è in grado di tenere il cane sotto controllo.

Art. 21l Formazione e perfezionamento

Il Consiglio federale emana disposizioni sui corsi di socializzazione dei cani e sulle condizioni di ammissione delle persone che tengono questi corsi. Può rendere i corsi obbligatori.

Art. 26a Allevamento, importazione e detenzione di cani pericolosi

¹ Chiunque intenzionalmente alleva, importa o detiene senza autorizzazione cani pericolosi è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28, periodo introduttivo, nonché cpv. 1 lett. f^{bis} e f^{ter}

Chiunque, intenzionalmente:

f^{bis}. viola l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio o non rispetta gli oneri legati all'autorizzazione di cui agli articoli 21f e 21g;

f^{ter}. viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 21c;

è punito con la multa, sempre che non siano applicabili gli articoli 26 o 26a.

Art. 45b Disposizioni transitorie concernenti la detenzione di cani potenzialmente pericolosi o di cani pericolosi

Chi detiene un cane di cui all'articolo 21a capoverso 1 lettere b o c deve depositare entro il [tre mesi dopo l'entrata in vigore] una domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 21g all'autorità cantonale competente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Pfister Theophil, Freysinger, Füglistaller): non entrata in materia.